

Publicato il 13/02/2017

N.00110 /2017 REG.PROV.COLL.
N. 00055/2017 REG.RIC.

Firmato digitalmente



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Al sensi dell'art. 285 D.P.R. n. 115/02,
si attesta l'avvenuto pagamento da
diritto di copia.
Genova, U 5 MAR. 2017
Dott. PUGLIESE

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 55 del 2017, proposto da:

~~██████████~~ rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Ballerini, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, salita Salvatore Viale 5/2;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 51242/16/Area IV della Prefettura di Genova, di revoca delle misure di accoglienza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Vista l'istanza ex art. 126 comma 3 del D.P.R. 30.5.2002, n. 115 di riesame

dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già respinta con decreto 27.1.2017, n. 16 della competente Commissione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, e rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;

Sentite sul punto le parti costituite;

Rilevato che, con il ricorso in epigrafe, la signora ██████████, cittadina nigeriana, ha impugnato il provvedimento 10.10.2016, prot. 51242/2016/Area IV, con il quale il Prefetto di Genova le ha revocato, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 18.8.2015, n. 142 (recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), le misure di accoglienza temporanea disposte in suo favore, a motivo del fatto che, secondo le comunicazioni del coordinatore dell'associazione Onlus "Villaggio del ragazzo", che ospita la ricorrente nel Centro Costa Zenoglio sito in Castiglione Chiavarese, la stessa si sarebbe più volte resa responsabile di violazioni del regolamento della struttura, in particolare mediante comportamenti denigratori, irrispettosi e non collaborativi nei confronti dei collaboratori della struttura, non rientrando per tre notti nella struttura ed allontanandosi dal centro senza preventiva autorizzazione;

Rilevato come il ricorso si appalesi fondato, sotto il profilo della violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, per omissione della preventiva comunicazione di avvio del procedimento di revoca, in assenza di esplicitate, particolari esigenze di celerità;

Ritenuto infatti come il provvedimento in questione, attesa la sua natura

P

sanzionatoria (cfr. art. 20 comma 4 della direttiva del Parlamento europeo 26.6.2013, n. 2013/33/UE), rivesta un carattere eminentemente discrezionale, e postuli pertanto una valutazione in concreto della singola fattispecie e della particolare situazione della persona interessata (anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità delle condotte accertate - cfr. art. 20 comma 5 della direttiva n. 2013/33/UE), da effettuarsi soltanto a seguito di un pieno ed effettivo contraddittorio procedimentale (nello stesso senso cfr. T.A.R. Liguria, II, 17.10.2016, n. 1027; id., 25.7.2016, n. 846);

Ritenuto che la domanda di riesame dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già respinta con decreto 27.1.2017, n. 16 della competente Commissione, dev'essere dichiarata inammissibile per l'assenza della certificazione dell'autorità consolare, posto che da un lato non rileva l'art. 25 par. 1 della convenzione di Ginevra, non rivestendo la straniera - allo stato - la qualifica di rifugiato, dall'altro non è provata l'impossibilità di ottenere la certificazione, posto che la richiedente non ha neppure provato di averla richiesta a mezzo del suo avvocato (ciò che, comunque, non l'avrebbe esposta ad alcun tipo di rischio personale sul territorio nazionale);

Considerato che le spese di giudizio - che sono liquidate in dispositivo - debbano seguire come di regola la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato, da distarsi in favore dell'Avv. Alessandra Ballerini, anticipataria.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Angelo Vitali

IL PRESIDENTE

Roberto Pupilella

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta Dott.ssa Angela Calcagno Direttore della Seconda Sezione del T.A.R. Liguria, attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che la sentenza riprodotta nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.


La presente copia si compone di complessive n. 04 facciate inclusa la presente, tutti firmati dalla sottoscritta.

Genova,

06 MAR. 2017


Il Direttore di Segreteria

(Dott.ssa A. Calcagno)
Dott.ssa A. CALCAGNO



Publicato il 13/02/2017

N.00108 /2017 REG.PROV.COLL.
N. 00049/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 49 del 2017, proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Ballerini, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, salita Salvatore Viale 5/2;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 57988/2016/Area IV della Prefettura di Genova, di revoca delle misure di accoglienza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Al sensi dell'art. 235 D.P.R. n. 115/02,
si attesta l'avvenuto pagamento del
diritto di copia.
Genova, 06 MAR 2017
Dott.ssa A. CALCAGNO
Avv. Ballerini

Vista l'istanza ex art. 126 comma 3 del D.P.R. 30.5.2002, n. 115 di riesame dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già respinta con decreto 27.1.2017, n. 14 della competente Commissione;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, e rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;

Sentite sul punto le parti costituite;

Rilevato che, con il ricorso in epigrafe, la signora [REDACTED], cittadina nigeriana, ha impugnato il provvedimento 26.10.2016, prot. 57988/2016/Area IV, con il quale il Prefetto di Genova le ha revocato, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 18.8.2015, n. 142 (recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), le misure di accoglienza temporanea disposte in suo favore, a motivo del fatto che, secondo le comunicazioni del coordinatore della cooperativa sociale Il Melograno, che ospita la ricorrente nella struttura "Casa della giovane" sita in Genova, piazza Santa Sabina n. 4, la stessa si sarebbe più volte resa responsabile di gravi violazioni del regolamento della struttura, in particolare introducendo alcolici, venendo coinvolta in risse e liti anche come parte attiva e nel lancio pericoloso di cose ed, infine, non rispettando gli orari di rientro notturni;

Rilevato come il ricorso si appalesi fondato, sotto il profilo della violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, per omissione della preventiva comunicazione di avvio del procedimento di revoca, in assenza di esplicitate, particolari esigenze di celerità;

Ritenuto infatti come il provvedimento in questione, attesa la sua natura



[Handwritten signature]

sanzionatoria (cfr. art. 20 comma 4 della direttiva del Parlamento europeo 26.6.2013, n. 2013/33/UE), rivesta un carattere eminentemente discrezionale, e postuli pertanto una valutazione in concreto della singola fattispecie e della particolare situazione della persona interessata (anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità delle condotte accertate - cfr. art. 20 comma 5 della direttiva n. 2013/33/UE), da effettuarsi soltanto a seguito di un pieno ed effettivo contraddittorio procedimentale (nello stesso senso cfr. T.A.R. Liguria, II, 17.10.2016, n. 1027; id., 25.7.2016, n. 846);

Ritenuto che la domanda di riesame dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già respinta con decreto 27.1.2017, n. 14 della competente Commissione, dev'essere dichiarata inammissibile per l'assenza della certificazione dell'autorità consolare, posto che da un lato non rileva l'art. 25 par. 1 della convenzione di Ginevra, non rivestendo la straniera - allo stato - la qualifica di rifugiato, dall'altro non è provata l'impossibilità di ottenere la certificazione, posto che la richiedente non ha neppure provato di averla richiesta a mezzo del suo avvocato (ciò che, comunque, non l'avrebbe esposta ad alcun tipo di rischio personale sul territorio nazionale);

Considerato che le spese di giudizio - che sono liquidate in dispositivo - debbano seguire come di regola la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato, da distarsi in favore dell'Avv. Alessandra Ballerini, anticipataria.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Angelo Vitali

IL PRESIDENTE

Roberto Pupilella

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta Dott.ssa Angela Calcagno Direttore della Seconda Sezione del T.A.R. Liguria, attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che la sentenza riprodotta nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessive n. 04 facciate inclusa la presente, tutti firmati dalla sottoscritta.

Genova,

08 MAR. 2017

Il Direttore di Segreteria

(Dott.ssa A. Calcagno)
Dott.ssa A. CALCAGNO

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'istanza 3 febbraio 2017 con cui è stata riproposta l'istanza di ammissione a patrocinio a spese dello Stato;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che, con il ricorso in epigrafe, la signora [REDACTED], cittadina nigeriana richiedente protezione internazionale, ha impugnato il provvedimento 10.10.2016, prot. 51245/2016, con il quale la Prefettura di Genova le ha revocato, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 18.8.2015, n. 142 (recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), le misure di accoglienza disposte in suo favore, a motivo del fatto che la stessa avrebbe posto in essere in più occasioni comportamenti denigratori, irrispettosi e non collaborativi nei confronti degli operatori delle strutture e quindi rendendosi responsabile di gravi violazioni del regolamento.

Rilevato come il ricorso si appalesi fondato, sotto il profilo della violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, per omissione della preventiva comunicazione di avvio del procedimento di revoca, in assenza di esplicitate, particolari esigenze di celerità;

Ritenuto infatti come il provvedimento in questione, attesa la sua natura sanzionatoria (cfr. art. 20 comma 4 della direttiva del Parlamento europeo



26.6.2013, n. 2013/33/UE), rivesta un carattere eminentemente discrezionale, e postuli pertanto una valutazione in concreto della singola fattispecie e della particolare situazione della persona interessata (anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità delle condotte accertate, cfr. art. 20 comma 5 della direttiva n. 2013/33/UE), da effettuarsi soltanto a seguito di un pieno ed effettivo contraddittorio procedimentale;

La domanda di riesame dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già respinta dalla competente Commissione, dev'essere dichiarata inammissibile per l'assenza della certificazione dell'autorità consolare, posto che, da un lato, non rileva l'art. 25 par. 1 della convenzione di Ginevra, non rivestendo lo straniero – allo stato – la qualifica di rifugiato, dall'altro non è provata l'impossibilità di ottenere la certificazione, posto che il richiedente non ha neppure provato di averla richiesta a mezzo del suo avvocato (ciò che, comunque, non avrebbe esposto lo straniero ad alcun tipo di rischio personale sul territorio nazionale).

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Avv. Alessandra Ballerini dichiaratasi antistataria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento in favore dell'Avv. Alessandra Ballerini dichiaratasi antistataria, delle spese di giudizio, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere, Estensore



Angelo Vitali, Consigliere

L'ESTENSORE

Luca Morbelli

IL PRESIDENTE

Roberto Pupilella

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta Dott.ssa Angela Calcagno Direttore della Seconda Sezione del T.A.R. Liguria, attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che la sentenza riprodotta nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.


La presente copia si compone di complessive n. 04 facciate inclusa la presente, tutti firmati dalla sottoscritta.

Genova,

06 MAR. 2017

Il Direttore di Segreteria

(Dott.ssa A. Calcagno)



Publicato il 06/03/2017



N.00182 /2017 REG.PROV.COLL.
N. 00077/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 77 del 2017, proposto da:

~~████████████████████~~, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Ballerini, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, salita Salvatore Viale 5/2;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 59743/2016 della Prefettura di Genova, notificato al ricorrente in data 8 novembre 2016, con cui gli sono state revocate le misure di accoglienza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

celerità;

Ritenuto infatti come il provvedimento in questione, attesa la sua natura sanzionatoria (cfr. art. 20 comma 4 della direttiva del Parlamento europeo 26.6.2013, n. 2013/33/UE), rivesta un carattere eminentemente discrezionale, e postuli pertanto una valutazione in concreto della singola fattispecie e della particolare situazione della persona interessata (anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità delle condotte accertate - cfr. art. 20 comma 5 della direttiva n. 2013/33/UE), da effettuarsi soltanto a seguito di un pieno ed effettivo contraddittorio procedimentale (nello stesso senso cfr. T.A.R. Liguria, II, 17.10.2016, n. 1027; id., 25.7.2016, n. 846);

Ritenuto che la domanda di riesame dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già respinta dalla competente Commissione, dev'essere dichiarata inammissibile per l'assenza della certificazione dell'autorità consolare, posto che da un lato non rileva l'art. 25 par. 1 della convenzione di Ginevra, non rivestendo lo straniero – allo stato – la qualifica di rifugiato, dall'altro non è provata l'impossibilità di ottenere la certificazione, posto che il richiedente non ha neppure provato di averla richiesta a mezzo del suo avvocato (ciò che, comunque, non l'avrebbe esposto ad alcun tipo di rischio personale sul territorio nazionale);

Considerato che le spese di giudizio – che sono liquidate in dispositivo – debbano seguire come di regola la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato, da distarsi in favore dell'Avv. Alessandra Ballerini, anticipataria.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2017 con
l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Angelo Vitali

IL PRESIDENTE

Roberto Pupilella

IL SEGRETARIO
